

CAPITOLATO D'APPALTO PER SERVIZIO DI PROMOZIONE TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI DALLA Q.S. FONDO POVERTA' ANNO 2018 CUP G91H80000003 E ANNO 2020 cup G91H200001510003

Art.1 - Oggetto dell'appalto, descrizione e e caratteristiche del servizio

Oggetto dell'appalto è il servizio per la promozione di tirocini di inclusione sociale - CPV 80500000-9 ed è finalizzato all'attivazione dei progetti di cui all'art. 6 del presente; i tirocini sono rivolti ai soggetti di cui all'art. 5 del presente

Art. 2 durata e valore dell'appalto

1.La durata dell'appalto è pari, alla durata dei tirocini formativi avendo il soggetto promotore l'obbligo del tutoraggio dei tirocinanti

Il valore del contratto è pari all'importo di € 90.999,35 oltre IVA

Il valore del contratto non costituisce corrispettivo in quanto lo stesso è determinato come previsto all'art. 11; l'Amministrazione non garantisce che sarà attivato il numero massimo dei tirocini che comporta l'erogazione dell'intero importo contrattuale.

Il servizio è finanziato con la quota servizi del Fondo Povertà anni 2018 CUP G91H80000003 e 2020 CUP G91H200001510003

Art. 3 soggetti, condizioni e modalità di partecipazione

I soggetti ammessi a presentare istanza, le condizioni, i requisiti di partecipazione e le modalità sono riportati nel disciplinare di gara.

Art. 4 aggiudicazione e inizio attività contrattuali

L'Amministrazione provvede all'aggiudicazione a seguito della proposta della commissione e successivamente alla verifica delle dichiarazioni sostitutive e si riserva di dare inizio alle attività prima della formale sottoscrizione del contratto d'appalto.

art. 5 destinatari dei tirocini di inclusione sociale

L'utenza target è costituita dai cittadini in carico ai servizi sociali dei Comuni dell'Ambito; per presa in carico si intende *“la funzione esercitata dal servizio sociale professionale in favore di una persona o di un nucleo familiare in risposta a bisogni che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni socialinonchè attivazione di interventi con altri servizi del territorio”*.

Art. 6 - Tipologie di Tirocini attivabili e durata.

Il tirocinio rappresenta una misura formativa di politica attiva finalizzata a creare un contatto diretto con il mondo del lavoro allo scopo di favorire l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo in favore degli utenti in carico ai servizi di assistenza sociale territoriale in condizione di svantaggio socioeconomico inoccupati e/o disoccupati

I tirocini di inclusione sociale sono regolati dall'accordo Stato Regione del 22 gennaio 2015 n 7/ cSR; per quanto non previsto da detto accordo si applicano gli articoli da 25 bis a 27 del regolamento regionale n 9/2010 e ss.mm-

I tirocini attivabili saranno pari complessivamente a 136 aventi la seguente durata

n. 57 di durata di 6 mesi;

n. 79 di durata di 12 mesi

L'ufficio di pianom sulla scorta delle valutazioni socio economiche dell'interessato, comunica all'affidatario la durata del tirocinio attivabile per ciascun assistito.

Il tirocinio sarà svolto sulla base di apposita convenzione stipulata tra soggetto promotore, Ambito e Soggetto Ospitante.

Alla convenzione, che può riguardare più tirocini, anche di diverse tipologie, dovrà essere allegato un progetto formativo per ciascun tirocinante.

La Convenzione è il documento in cui viene formalizzato il rapporto tra il soggetto promotore e il

soggetto ospitante. In essa vengono definiti gli impegni, gli obblighi e le responsabilità delle due parti contraenti in relazione ad uno o più tirocini.

Il Progetto formativo è il documento nel quale vengono descritti i contenuti e gli obiettivi formativi del tirocinio; viene elaborato dal soggetto ospitante in collaborazione con il soggetto promotore e deve essere sottoscritto dalle tre parti coinvolte: soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante.

Art. 7 individuazione delle aziende ospitanti

Fatta salva la possibilità delle Amministrazioni aderenti all'Ambito territoriale di ospitare tirocinanti in numero da definire in accordo con l'affidatario, le aziende ospitanti i tirocini saranno scelte ed individuate dall'affidatario del servizio

art. 8 Adempimenti dell'affidatario per la realizzazione dei tirocini

1. Il soggetto promotore affidatario del servizio assume i seguenti obblighi finalizzati alla realizzazione dei tirocini:

- favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio, nella gestione delle procedure amministrative, ivi compresa la vidimazione del registro presenze
- rilasciare, anche sulla base della valutazione del soggetto ospitante, l'attestazione dei risultati, specificando le competenze acquisite;
- acquisire dal soggetto ospitante autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal regolamento regionale n 9/2010 prima di stipulare la relativa convenzione.

2. Il soggetto promotore ha l'obbligo di individuare un tutor che svolge i seguenti compiti:

- collabora alla stesura del progetto formativo del tirocinio;
- coordina l'organizzazione e programma il percorso di tirocinio;
- monitora l'andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel progetto e con l'obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte del soggetto ospitante e del tirocinante;
- concorre, sulla base degli elementi forniti dal soggetto ospitante, alla redazione dell'attestazione finale.

3. Al termine del tirocinio il soggetto promotore rilascerà al tirocinante un'attestazione dei risultati e delle competenze acquisite, predisposta dal tutor del soggetto promotore in collaborazione con il tutor del soggetto ospitante, sulla base delle verifiche, dei colloqui e di quanto monitorato durante tutte le fasi del tirocinio.

4. Come previsto all'articolo successivo l'affidatario ha l'obbligo di pagare a ciascun tirocinante l'indennità di frequenza.

Art. 9 oneri dell'affidatario precedenti e successivi l'attivazione del tirocinio

1. Prima dell'attivazione del tirocinio formativo l'affidatario deve inviare, sia in formato digitale all'indirizzo pec ufficiodipianoambiton15@comune.marano.na.it sia in formato cartaceo all'ufficio di piano la seguente documentazione;

- copia del progetto formativo redatto dal soggetto promotore riportante il nominativo del tirocinante, l'azienda ospitante con la relativa sede ed attività, la materia del tirocinio, l'inizio e la durata in mesi dello stesso, le ore ed i giorni di frequenza ed i dati anagrafici del tutor
- copia della convenzione tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante
- copia della polizza per l'assicurazione infortuni del tirocinante

2. Con frequenza bimestrale ed a comprova della dichiarazione di cui al successivo comma 4, l'affidatario deve produrre:

- copia di un libretto del tirocinante, vidimato con timbro e firma dall'azienda presso cui si effettua il tirocinio, nel quale siano attestati i giorni di effettiva frequenza, il lavoro svolto ed una valutazione sintetica, al termine di ogni bimestre, resa dal tutor sull'andamento del tirocinio e sull'interesse mostrato dal beneficiario con l'indicazione delle competenze man mano acquisite; il libretto dovrà essere sottoscritto su ciascun foglio dal tutor e dal tirocinante

3. L'affidatario ha altresì l'obbligo di pagare per ogni mese di frequenza, entro dieci giorni dall'avvenuta erogazione del relativo importo da parte del committente ed esclusivamente a mezzo

bonifico o assegno circolare non trasferibile se richiesto dal beneficiario, a ciascun tirocinante una indennità di partecipazione mensile pari alla somma massima di € 500,00 con le modalità riportate al comma 2 dell'art. 26 ter del regolamento regionale n 9/2010

4. L'Amministrazione provvederà a versare la indennità di cui al comma precedente previa acquisizione di una dichiarazione sostitutiva nella quale l'affidatario riporti, per ciascun tirocinante, l'indennità spettante determinata in base alle giornate di frequenza

5. Il soggetto promotore, entro dieci giorni dall'accredito della somma finalizzata al pagamento dell'indennità di frequenza, deve trasmettere all'Ambito territoriale copia del bonifico o dell'assegno circolare non trasferibile intestato al tirocinante

6. L'omesso pagamento della indennità di frequenza entro il termine previsto al comma 3 determina una penale di € 700,00 (settecento €) per ciascuna violazione; l'inosservanza del comma 5 determina una penale di € 5.000,00 (cinquemila €)

ART. 10 Obblighi dell' affidatario del servizio in materia di personale

1 L'Affidatario del servizio ha l'obbligo:

a) di stipulare con il personale addetto al servizio un contratto di lavoro privato subordinato a tempo determinato (o indeterminato); nel quadro economico allegato all'offerta potrà, tuttavia, motivare il ricorso ad altre tipologie contrattuali con esclusione delle prestazioni occasionali, della somministrazione e del personale volontario

b) di provvedere al pagamento del trattamento economico al personale **con cadenza mensile regolare**;

c) provvedere al pagamento del trattamento economico a mezzo forme di pagamento tracciabili ivi compreso, ove richiesto dal dipendente, l'accredito a mezzo bonifico su conto o carte prepagate con iban intestati al dipendente medesimo

2. L'accertata inosservanza della lettera a del 1^o comma determina la risoluzione del contratto e una penale di € 4.000/00.

3. L'accertata inosservanza delle lettere b) e c) del 1^o comma determina l'applicazione di una penale di € 1000 salvo quanto previsto all'art 11, comma 6, del d. lgs n 36/2023, per ciascuna violazione

Art. 11 - Corrispettivo e modalità di pagamento

1, All'affidatario sarà corrisposto, salvo il ribasso di gara, il seguente compenso:

€ 503,35 oltre iva per ciascun tirocinio della durata di sei mesi

€ 788,60 oltre iva per ciascun tirocinio della durata di dodici mesi

2. Il compenso previsto al comma precedente si intende onnicomprensivo di ogni onere di qualunque natura a carico del fornitore del servizio.

3. Il corrispettivo docuto per ciascuna tipologia (semestrale o annuale) di tirocino sarà erogato come segue

per i tirocini di sei mesi: n. due rate ciascuna dell'importo del 50% del dovuto; la prima rata sarà pagata il quarto mese dopo l'inizio del tirocino e la seconda al termine del tirocino.

per i tirocini di dodici mesi: n. due rate ciascuna dell'importo del 50% del dovuto; la prima rata sarà pagata il settimo mese dall'inizio del tirocino, la seconda a termine del tirocino.

4. Il pagamento sarà disposto previa fattura e previa acquisizione di DURC regolare

5. L'affidatario dovrà emettere una fattura per ciascuna tipologia (semestrale o annuale) dei tirocini attivati riportando in tutte le fatture la ritenuta dello 0,50% prevista dall'art. 11 del d. lgs n 36/2023, il CIG, il numero di tirocini attivati, il corrispettivo unitario, la scissione dei pagamenti ai fini Iva e l'indicazione che trattasi di servizi finanziati dalla quota servizi fonda povertà indicando:

- nelle fatture emesse per i tirocini semestrali; CUP G91H80000003

-- nelle fatture emesse per i tirocini di dodici mesi: CUP G91H200001510003

Il corrispettivo sarà pagato su conto conforme a quanto previsto dall'art. 3 della legge n 136/2010 e ss.mm.

Art. 12 - cauzione definitiva

L'aggiudicatario nel termine di sette giorni dal ricevimento di apposita comunicazione inviata via

PEC, dovrà provvedere agli adempimenti che saranno indicati dall'Amministrazione e dovrà prestare garanzia pari al 10%, dell'importo netto di aggiudicazione del servizio; in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento ed ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento Decorso inutilmente il termine di cui al primo comma l'Amministrazione dispone la decadenza dall'aggiudicazione ed escute la cauzione provvisoria

Ove ricorra l'ipotesi di cui al quarto comma dell'art 103 la cauzione definitiva è prestata come previsto nello stesso articolo

La garanzia potrà essere prestata mediante cauzione, con le modalità previste all'art. 106, comma 2, del d. lgs n 36/2023 o mediante fideiussione bancaria o assicurativa

A richiesta dell'aggiudicatario, su assenso rilasciato dall'Amministrazione previa opportune verifica presso gli albi tenuti dalla Banca d'Italia e concernenti l'intermediario comunicato dall'aggiudicatario, la garanzia potrà essere costituita mediante fideiussione rilasciata da intermediario finanziario

La fideiussione dovrà essere escutibile a semplice richiesta del Comune e dovrà contenere **l'esplicito impegno del fideiussore** (azienda creditizia, compagnia assicurativa o, se autorizzato, intermediario finanziario) a versare all'Amministrazione la somma garantita in caso di incameramento della cauzione; **dovrà, altresì, riportare la dichiarazione con la quale il fideiussore rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.**

All'importo della cauzione definitiva si applica la riduzione di cui all'art. 106, comma 8, del d. lgs n 36/2023

In caso di polizze fideiussorie assicurative o, in caso di assenso dell'Ente, di intermediari finanziari, **la firma dell'agente e del contraente dovranno essere autenticate con le modalità previste dall'art. 38, 3^ comma, del dpr 445/00 ovvero, in alternativa, ai sensi dell'art. 21, 2^ comma, del medesimo dpr 445/00**

La fideiussione avrà durata sino allo svincolo.

Lo svincolo della cauzione avverrà successivamente alla scadenza del contratto come previsto agli artt. 5 e 16 del presente capitolato ove non siano state riscontrate irregolarità o, se non ancora acquisito, successivamente all'acquisizione di certificato antimafia o, ove lo stesso non sia pervenuto all'Amministrazione, decorsi diciotto mesi dalla richiesta alla BDNA; lo svincolo è altresì subordinato alle verifiche dell'adempimento, a carico del datore di lavoro, dell'osservanza delle norme previste dal CCNL, e delle norme assistenziali e previdenziali da accertare come previsto al comma successivo, ove l'affidatario non abbia già consegnato all'Amministrazione i documenti ivi previsti.

Al fine di cui al comma precedente il Committente acquisirà copia conforme di tutti i titoli (assegni e/o bonifici) attestanti il pagamento delle retribuzioni al personale ed ha facoltà di richiedere copia conforme del libro matricola e del libro paga per la verifiche relative al personale

art. 13 penali

1. Nel caso di mancato rispetto di quanto indicato nel presente capitolato, il Committente addebiterà all'Affidatario una penale di € 250,00 per ciascuna infrazione accertata, salvo quanto previsto in altre norme del capitolato che prevedano penali specifiche e/o di importo diverso da € 250,00.

2. Il Comune comunicherà per iscritto, mediante nota inviata a mezzo pec, la volontà di applicare la penale precisando l'inadempienza riscontrata.

L'Affidatario dovrà contestare per iscritto l'applicazione della penale entro e non oltre 7 (sette giorni) dal ricevimento via fax della comunicazione del Committente.

3. In caso di mancata contestazione da parte dell'Affidatario l'applicazione della penale s'intende automaticamente accettata da quest'ultimo; la penale sarà comunque applicata anche nel caso in cui le giustificazioni non siano ritenute sufficienti.

4. Qualora l’Affidatario si renda responsabile di grave negligenza o contravvenga gravemente agli obblighi od alla condizioni fissate, il Committente potrà, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni subiti e l’applicazione della penale di cui sopra, risolvere il contratto.

5. La penale applicata sarà ritenuta dall’Amministrazione:

- a) in compensazione del credito vantato dall’aggiudicatario per il servizio prestato e già fatturato;
- b) ove non possa provvedersi come al numero 1, mediante escussione della cauzione prestata.

Art. 14- cessione del contratto e del credito

1. È nulla la cessione, anche parziale, del contratto e la cessione del credito derivante dal contratto.

2. La nullità della cessione del credito, tuttavia, non opera se a favore di istituti bancari a condizione che l’Amministrazione esprima per iscritto, nel termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione del creditore di voler procedere alla cessione, il proprio assenso

3. Restano comunque opponibili al cessionario tutte le eccezioni contrattuali opponibili al cedente.

Art. 15. subappalto

Per il subappalto si applica l’art. 119 del d. lgs n 36/2023 e ss.mm.

Art. 16 - risoluzione del contratto e recesso

1. Salvo quanto previsto all’art. 122 del d. lgs n 36/2023 e ss.mm. costituiscono motivo di risoluzione del contratto i seguenti casi:

- a. reiterata violazione e inadempimento degli obblighi contrattuali previsti nel presente Capitolato;
- b. inosservanza delle norme in materia di costituzione del rapporto di lavoro e delle norme previste dal CCNL di categoria vigente alla data di sottoscrizione del contratto di appalto;
- c. violazione delle norme sulla tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136/2010 e ss. mm.
- d. sostituzioni relative a personale in servizio con altro personale non in possesso della qualifica espressamente richiesta;
- e. gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori dell’aggiudicatario
- f. acquisizione di informazioni antimafia di valore interdittivo.
- g. Violazione del divieto di cessione del contratto
- h. La risoluzione del contratto comporta di diritto l’escussione della cauzione definitiva.

2. Salvo quanto previsto all’art. 123 del d. lgs n 36/2023 non è ammesso recesso per da parte del contraente.

Art. 17 competenza dell’A.G.

Per tutte le controversie sul contratto d’appalto è competente il Tribunale di Napoli

Art. 18 – Spese contrattuali e norma di rinvio

Le spese per la stipula del contratto, ove dovute, sono a carico dell’Affidatario.

Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni del D.Lgs. 36/2023